



Studio Commerciale Dott. Francesco Pedone

Revisore Legale

N° 125/A Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani
N° 40 Albo Consulenti del Lavoro Ordine Prov.le BAT
N° 44117 Albo Revisori Legali Ministero della Giustizia

Bisceglie, 10 maggio 2019

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La disciplina di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015 e successive modifiche (D.L. n. 119/2018), per le operazioni effettuate da commercianti al minuto e soggetti assimilati (art. 22, D.P.R. n. 633/1972) ha reso obbligatoria la trasmissione telematica dei corrispettivi e prevede tempistiche differenziate, in base al volume d'affari IVA, di entrata in vigore dell'obbligo.

La norma prevede l'obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere in modo telematico i corrispettivi giornalieri, con decorrenza:

- **1° luglio 2019, per i soggetti con volume d'affari maggiore di €_400.000;**
- **1° gennaio 2020, per tutti i titolari di partita IVA interessati.**

La trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche utilizzando una procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in area riservata del sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate e utilizzabile anche su dispositivi mobili.

L'esercente, o un suo intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998, appositamente delegato, deve accreditarsi mediante apposita procedura on line disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

La trasmissione telematica dei dati giornalieri all'Agenzia delle Entrate deve avvenire entro il termine massimo di 5 giorni.

Gli esercenti che operano con più punti cassa per singolo punto vendita e che effettuano la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi dei singoli punti cassa mediante un unico RT o un Server-RT devono:

- far certificare annualmente il proprio bilancio di esercizio;
- dotarsi di un processo di controllo coerente con il "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

La conformità di tali processi amministrativi e contabili deve essere effettuata da un soggetto regolarmente iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

dott. Francesco Pedone

